

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1964, il giorno 30 aprile in Pesaro,

tra

l'Associazione Provinciale Albergatori di Pesaro (aderente all'A.S.C.O.M. ed alla F.A.I.A.T.) rappresentata dal suo Presidente Geom. Gastone Ricci e dai componenti la Commissione Sindacale Cav. Oscar Dolcini, Sig. Giuseppe Bassanini, Sig. Amedeo Filippetti, Sig. Bruno Carabini, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Segretario e Funzionario dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pesaro-Urbino

e

la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentate dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale e dal Sig. Giuseppe Galuzzi, dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro

la C.I.S.L. - F.I.S.A.S.C.A.T., Unione Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Otello Godi

la U.I.L. - U.I.L.A.M.T. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Giuseppe Taras

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande, stipulato in Roma il 30 giugno 1962.

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi, purchè vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustificano una diversa disciplina e caso per caso.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto, gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- a) alberghi di prima categoria;
- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- c) alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- d) alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- e) locande.

Art. 3

ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in 8 ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.

L'ora supplementare, eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante delle caldaie, sarà retribuita come segue:

- *esercizi a percentuale* - quota oraria del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

- *esercizi a percentuale* - sulla base del minimo garantito; quota oraria del salario, maggiorato del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

L'orario degli apprendisti non potrà comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono consi-

derate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

**Art. 4
GRATIFICA NATALIZIA**

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia il cui ammontare viene così fissato:

- a) *alberghi a percentuale* - una mensilità del minimo garantito, maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000;
- b) *alberghi a retribuzione fissa* - una mensilità di retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

**Art. 5
FESTIVITA'**

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (1° Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- 1) qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- 2) qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:

- a) *alberghi a percentuale* - un ventiseiesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20%;
- b) *alberghi a retribuzione fissa* - un ventiseiesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20%.

Nel caso in cui la festività nazionale o infrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente dal servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

**Art. 6
RETRIBUZIONE**

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- a) salario mensile;
- b) percentuale di servizio;
- c) vitto e alloggio.

Salario: i datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente, un punto salario mensile variabile a seconda delle categorie di esercizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nella tabella allegato A), darà l'importo individuale del salario mensile a carico del datore di lavoro.

Percentuale di servizio: verrà applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti. Di esso, un quindicesimo andrà a favore del personale impiegatizio, il rimanente a favore del personale operaio. La massa globale di detta percentuale di servizio, decurtata della

trattenuta forfetaria per rotture nella misura dello 0,50%, delle quote da prelevarsi per le eventuali ore aggiuntive e straordinarie e per i compensi al personale extra, verrà mensilmente ripartito tra il personale in base al punteggio indicato nella tabella allegato A, a fianco di ogni qualifica del personale.

Vitto e alloggio: spetteranno a tutto il personale dipendente. Il datore di lavoro, qualora non sia in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio, od entrambi, corrisponderà al personale dipendente, una indennità sostitutiva giornaliera, comprensiva del caropane, di L. 300 per il vitto (due pasti) e di L. 50 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore vitto e alloggio forniti in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto ministeriale 12-3-1951 (G.U. 4-4-1951 - vitto L. 6.000 mensili, alloggio L. 1.000 mensili).

**Art. 7
MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE**

Per gli alberghi con retribuzione a percentuale, vengono concordati minimi garantiti di retribuzione mensile.

Tali minimi sono costituiti dal salario mensile, di cui all'articolo precedente e da un punto mensile minimo di percentuale di servizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente. (Vedi Allegato B).

**Art. 8
RETRIBUZIONE FISSA**

Il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti, in applicazione dell'art. 73 e dell'art. 74 del contratto collettivo e per qualsiasi categoria di esercizio, con i compensi fissi mensili; riportati nella tabella allegato C.

Tale sostituzione dovrà essere autorizzata unicamente ed esclusivamente dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11, per tutto il territorio provinciale.

**Art. 9
ALBERGHI DI STAGIONE**

I compensi fissi mensili di cui all'articolo precedente, saranno maggiorati del 10% negli alberghi stagionali di prima e seconda categoria e pensioni di prima e del 5% negli alberghi stagionali di terza e quarta categoria e pensioni di seconda e terza categoria. (Vedi Allegato D).

**Art. 10
PERSONALE EXTRA**

Il personale extra, verrà compensato come segue:

- a) *alberghi di prima categoria:*
 - chef de rang ed equiparati L. 5.300
 - commis ed equiparati » 4.075
- b) *alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:*
 - chef de rang ed equiparati L. 4.800
 - commis ed equiparati » 3.700
- c) *alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza categoria e locande:*
 - chef de rang ed equiparati L. 4.300
 - commis ed equiparati » 3.325

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nei confronti del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

Per le prestazioni effettuate in località diverse dal comune di residenza del lavoratore, verrà corrisposto un compenso integrativo di L. 500.

In conformità all'art. 40 del contratto collettivo nazionale, l'onere relativo ai compensi di cui sopra sarà, per gli alberghi con retribuzione a percentuale per il 40% a carico del datore di lavoro, e per il 60% a carico della percentuale.

**Art. 11
COMMISSIONE PARITETICA**

Ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del contratto collettivo nazionale, viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre datori di lavoro, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Albergatori, e di tre lavoratori, in rappresentanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

La Commissione, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 76, parte seconda, dovrà esaminare annualmente le richieste per sostituire il salario e la percentuale di servizio con i compensi fissi mensili previsti dalle tabelle allegate al presente accordo. Le richieste per l'eventuale adozione del fisso dovranno essere inoltrate alla Commissione entro il 31 maggio di ogni anno.

Per le spese di rappresentanza contrattuali, a cura

degli albergatori della Provincia di Pesaro, saranno trattenute, a titolo di contributo sindacale, L. 1.000 pro-capite, a tutti i dipendenti che risultino in forza al 1° luglio di ciascun anno.

Il versamento delle somme riscosse, sarà effettuato da ogni singola azienda, entro il 10 luglio sul c/c postale 15 8831 intestato « Organizzazioni Sindacali Lavoratori - Pesaro ».

Ad ogni lavoratore per il quale è stato fissato il contributo, sarà consegnato, tramite il datore di lavoro, un opuscolo contenente le principali norme del contratto di lavoro e tabelle paga stampate a cura delle Organizzazioni dei Lavoratori.

**Art. 12
CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE**

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

**Art. 13
DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto entra in vigore il 1° aprile 1964 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 30 giugno 1962, salvo l'aggiornamento delle tabelle, ai sensi dell'art. 31 del c. c. n. l., da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

ALLEGATO A

I punti di merito spettanti a ciascun lavoratore, sono indicati a fianco di ciascuna qualifica (vedi allegato C - D).

ALLEGATO B

I minimi garantiti di retribuzione mensile, si ottengono:

- a) **SALARIO:**
 - Negli Alberghi di 1° categoria, il punto vale L. 1.200
 - Negli Alberghi di 2° categoria, il punto vale L. 1.100
 - Negli Alberghi di 3°/4° categoria, il punto vale L. 1.000

- b) **MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE DI SERVIZIO:**
 - Negli Alberghi di 1° categoria, il punto vale L. 2.400
 - Negli Alberghi di 2° categoria, il punto vale L. 2.200
 - Negli Alberghi di 3°/4° categoria, il punto vale L. 2.000

Nei confronti del personale esterno di grado comune che abbia corretta conoscenza di lingue sarà prevista una maggiorazione di L. 4.000

ALBERGHI A CARATTERE CONTINUATIVO

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale operato (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 1° aprile 1964

Comuni di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1 ^a cat.	Albergo 2 ^a cat. Pens. 1 ^a	Albergo 3 ^a cat. Pensione 2 ^a cat.		Albergo 4 ^a cat. Pens. 3 ^a
				+45 letti	-45 letti	
16	1 ^o Maitre o Maitre unico	99.700	94.700	—	—	—
13	2 ^o Maitre o capo servizio	81.700	78.700	—	—	—
11	Chef de rang (cameriere capo squadra), chef detache, barman	69.200	67.200	64.200	61.200	55.200
9	Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2 ^o barman	56.200	53.800	51.400	49.200	44.700
7	Commis (aiuto cameriere)	52.000	49.800	47.700	45.600	41.400
6	idem inf. 18 anni	44.900	43.000	41.000	39.200	35.600
16	Capo cuoco	95.700	91.700	—	—	—
13	Sotto capo cuoco	78.700	75.700	—	—	—
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	67.200	64.200	61.200	58.200	53.200
9	Aiuto cuoco	53.300	51.000	48.800	46.700	42.400
7	idem inf. 18 anni	46.500	44.600	42.600	40.700	36.900
8	Dispensiere, argentiere	51.000	48.800	46.700	44.700	40.300
7	Facchini e sgatterieri	49.100	47.100	45.000	43.100	39.200
6	idem inf. 18 anni	43.700	41.800	40.000	38.200	34.700
7	Commis di cucina	47.100	45.100	43.000	41.100	37.200
6	idem inf. 18 anni	41.700	39.800	38.000	36.200	32.700
15	1 ^o Portiere	79.700	75.700	—	—	—
11	2 ^o Portiere o portiere unico o aiuto di portineria	58.200	56.200	53.200	51.200	46.200
8	Facchino piani o guardiano	50.400	48.300	46.200	44.200	40.100
7	idem inf. 18 anni	44.900	43.000	41.000	39.200	35.600
7	Centralinista	49.100	47.100	45.000	43.100	39.200
6	idem inf. 18 anni	43.700	41.800	40.000	38.200	34.700
7	Ascensorista o commissionario	44.600	42.700	40.800	39.100	35.600
4	idem inf. 18 anni	29.300	28.100	26.900	25.700	23.400
11	Governante	69.200	67.200	—	—	—
8	Guardarobiera	53.000	50.700	48.500	46.400	42.200
7	idem inf. 18 anni	45.000	44.000	41.200	39.300	35.700
8	Cameriera ai piani	50.200	48.100	46.000	44.000	40.000
7	idem inf. 18 anni	44.400	42.500	40.600	38.800	35.200
7	Aiuto cameriera ai piani	46.900	45.000	43.000	41.200	37.400
6	idem inf. 18 anni	41.000	39.300	37.600	35.900	32.600
6	Lavandaia o stratrice	48.100	46.100	44.200	42.200	38.300
6	idem inf. 18 anni	41.600	39.900	38.100	36.400	33.100
9	Elettricista, altri specializz.	56.400	54.000	51.700	49.400	44.900
8	Garagista, sorvegliante caldaie, bagno ed altri ausiliari	50.400	48.300	46.200	44.200	40.100
7	idem inf. 18 anni	44.900	43.000	41.000	39.200	35.600
2	Apprendisti: primi 4 mesi	21.200	20.300	19.400	18.500	16.800
3	idem dal 4 ^o al 12 ^o mese	28.900	27.700	26.400	25.300	23.000
5	idem oltre 12 ^o mese (solo cucina)	37.600	36.000	34.400	32.900	30.000

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.

ALBERGHI DI STAGIONE

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale operato (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 1° aprile 1964

Comuni di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1 ^a cat.	Albergo 1 ^a cat. Pens. 1 ^a	Albergo 3 ^a cat. Pensione 2 ^a cat.		Albergo 4 ^a cat. Pens. 3 ^a
				+45 letti	-45 letti	
16	1 ^o Maitre o Maitre unico	109.700	104.200	—	—	—
13	2 ^o Maitre o capo servizio	89.900	86.600	—	—	—
11	Chef de rang (cameriere capo squadra), chef detache, barman	76.200	73.900	67.400	64.200	58.000
9	Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2 ^o barman	61.800	59.200	54.000	51.700	46.900
7	Commis (aiuto cameriere)	57.200	54.800	50.100	47.900	43.500
6	idem inf. 18 anni	49.400	47.300	43.100	41.200	37.400
16	Capo cuoco	105.300	100.900	—	—	—
13	Sotto capo cuoco	86.600	83.300	—	—	—
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	73.900	70.600	64.300	61.100	55.900
9	Aiuto cuoco	58.600	56.100	51.200	49.000	44.500
7	idem inf. 18 anni	51.200	49.100	45.200	42.700	38.800
8	Dispensiere, argentiere	56.100	53.700	49.000	46.900	42.300
7	Facchini e sgatterieri	54.000	51.800	47.300	45.300	41.200
6	idem inf. 18 anni	48.000	46.000	42.000	40.100	36.400
7	Commis di cucina	51.800	49.600	45.200	43.200	39.100
6	idem inf. 18 anni	45.900	43.800	39.900	38.000	34.300
15	1 ^o Portiere	87.700	83.300	—	—	—
11	2 ^o Portiere o portiere unico o aiuto di portineria	64.000	61.800	55.900	53.800	48.500
8	Facchino piani o guardiano	55.400	53.100	48.500	46.400	42.100
7	idem inf. 18 anni	49.400	47.300	43.100	41.200	37.400
7	Centralinista	54.000	51.800	47.300	45.300	41.200
6	idem inf. 18 anni	48.100	46.000	42.000	40.100	36.400
7	Ascensorista o commissionario	49.100	47.000	42.800	41.100	37.400
4	idem inf. 18 anni	32.200	30.900	28.200	27.000	24.600
11	Governante	76.200	73.900	—	—	—
8	Guardarobiera	58.300	55.800	50.900	48.700	44.300
7	idem inf. 18 anni	49.500	48.400	43.300	41.300	37.500
8	Cameriera ai piani	55.200	52.900	48.300	46.200	42.000
7	idem inf. 18 anni	48.800	46.800	42.600	40.800	37.000
7	Aiuto cameriera ai piani	51.600	49.500	45.200	43.500	39.300
6	idem inf. 18 anni	45.100	43.200	39.500	37.700	34.200
6	Lavandaia o stratrice	52.900	50.700	44.300	42.400	40.200
6	idem inf. 18 anni	45.800	43.900	40.000	38.200	34.800
9	Elettricista, altri specializz.	62.100	59.400	54.300	51.900	47.100
8	Garagista, sorvegliante caldaie, bagno ed altri ausiliari	55.500	53.100	48.500	46.400	42.100
7	idem inf. 18 anni	49.400	47.300	43.100	41.200	37.400
2	Apprendisti: primi 4 mesi	23.300	22.300	20.400	19.400	17.600
3	idem dal 4 ^o al 12 ^o mese	31.800	30.500	27.700	26.600	24.200
5	idem oltre 12 ^o mese (solo cucina)	41.400	39.600	36.100	34.600	31.500

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.